

Documento approvato in occasione del Convegno

La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive. In ricordo di Giuseppe Francescato

(Udine, 30 novembre - 1 dicembre 2001).

Avvertenza: il testo recepisce le integrazioni proposte dai partecipanti e pervenute in tempo debito al Comitato organizzatore; le sezioni di testo in corsivo e neretto riflettono le aggiunte.

Gli studiosi intervenuti al Convegno *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive. In ricordo di Giuseppe Francescato* tenutosi a Udine nei giorni 30 novembre - 1 dicembre 2001, hanno preso in esame le problematiche inerenti l'attuazione della legge 482/1999, della legge 38/2001 concernente la minoranza slovena e in generale il quadro legislativo e normativo che investe la tutela delle parlate di minoranza.

Dal dibattito congressuale e dalla riflessione che ne è seguita sono emerse alcune osservazioni e preoccupazioni che la comunità scientifica, nell'intento di contribuire a una applicazione efficace e attenta alle effettive esigenze e ai reali equilibri delle comunità linguistiche oggetto dei provvedimenti di salvaguardia, offre all'attenzione di tutti coloro che sono coinvolti nella fase di attuazione delle misure previste dalle suddette leggi.

Di tali considerazioni forniamo qui di seguito un sintetico quadro riepilogativo, confermando la disponibilità delle Società scientifiche rappresentative degli studiosi di Scienze del Linguaggio (ad es. Società Italiana di Glottologia, Società di Linguistica Italiana) e delle strutture universitarie a cui essi fanno riferimento a offrire sistematica collaborazione alle istituzioni chiamate in causa.

- E' necessario che, per evitare pregiudizievole effetti omologativi, nella tutela di ciascuna delle minoranze linguistiche interessate, si tenga conto:

- Si deve tenere presente che caratteristica *peculiare, anche se non esclusiva, di ogni lingua locale è l'oralità. Le iniziative di standardizzazione delle forme scritte devono tenere in massimo conto le effettive forme orali anche nelle loro varianti; tali iniziative devono comunque presentarsi come solamente indicative, evitando ogni carattere costringitivo che* può essere percepito dai parlanti come una grave forzatura e condurre a risultati opposti a quelli desiderati.

- Deve essere favorita in ogni modo la 'comunicazione effettiva' **accanto** alla 'comunicazione istituzionale'. Questo significa che, soprattutto a livello di formazione, si deve operare ogni sforzo per l'educazione alla tolleranza normativa.

- Si devono riconoscere altresì tutte le condizioni di eteroglossia non menzionate dalla Legge 482 (ad es. tabarchini e galloitalici *del Meridione*) il cui *status* sociolinguistico sia di obiettiva alterità rispetto alla lingua nazionale e/o al tipo idiomatologico prevalente nell'area di insediamento.

- Si deve valutare la necessità di garantire forme specifiche di riconoscimento e tutela delle minoranze disseminate o 'diffuse' e delle 'nuove minoranze' dotate di un proprio progetto di radicamento *con apposite normative e relative risorse*.

Si esprime inoltre il forte auspicio di una tempestiva approvazione da parte del Parlamento italiano della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie* che potrà fornire lo spunto per un perfezionamento dei meccanismi di salvaguardia **e per un ripensamento complessivo degli oggetti linguistici da assoggettare a tutela**; un'altra opportunità in tal senso dovrà essere colta in sede di processo di revisione degli statuti regionali previsto dalla legislazione vigente. In ognuna di queste circostanze i linguisti si attendono di essere consultati, attraverso le Società scientifiche che li rappresentano, per proporre il loro costruttivo contributo.